

Lavori usuranti: primi chiarimenti Inps sui benefici del Pacchetto welfare

I lavoratori dipendenti che risultino aver svolto lavori usuranti potranno andare in pensione di anzianità con la riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso al pensionamento, tenendo conto, in ogni caso, che sarà necessario possedere almeno 57 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni. Questa una delle precisazioni fornite dall'Inps con il messaggio n. 1421 del 17 gennaio 2008, in merito alle previsioni contenute nella legge n. 247/2007 sulle pensioni dei lavoratori in argomento, le cui regole applicative sono demandate all'emanazione di uno o più decreti legislativi che il Governo dovrebbe adottare entro il 31 marzo 2008, cioè entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge citata. Richiamando l'art. 1, comma 3, della legge sul Welfare, l'Istituto di previdenza, oltre a quanto precisato, fornisce altre indicazioni. Per quanto concerne i soggetti cui è possibile riconoscere il beneficio in questione, viene sottolineato che esso riguarda i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (cd. «Decreto Salvi»). Vi rientrano anche i lavoratori dipendenti notturni come definiti dal Dlgs n. 66/2003, in possesso di una permanenza minima nel periodo notturno; i lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» ed i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone. Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto per un determinato periodo tali attività ed a condizione che abbiano svolto nel periodo transitorio, che sarà definito con gli emanandi decreti legislativi, una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa e, a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. Inoltre, i decreti legislativi dovranno indicare la documentazione e gli elementi di prova in data certa che attestino l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del beneficio. L'Istituto previdenziale fa riserva di emanare le istruzioni applicative, dopo l'emanazione dei decreti. Aldo Forte

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale».

La predetta legge prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative usuranti. In particolare l'articolo 1, comma 3, della citata legge prevede che «il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti» secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.

Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni in ordine ai destinatari del beneficio in oggetto oltre che ai presupposti per il relativo riconoscimento.

Inps - Messaggio 17 gennaio 2008, n. 1421

Oggetto: Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultino aver svolto lavori usuranti: riduzione del requisito di età anagrafica per l'accesso al pensionamento di anzianità

Requisito soggettivo

Il beneficio in questione è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del la-

voro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (cd. «Decreto Salvi»);

- lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno;

- lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;

- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Requisito oggettivo

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto per un determinato periodo una delle attività previste al predetto punto 1 a condizione che abbiano svolto:

- nel periodo transitorio (che verrà definito con gli emanandi decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
- a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Entità del beneficio

Il beneficio pensionistico in esame consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo

richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità. I destinatari del predetto beneficio non possono in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un'età inferiore ai 57 anni e un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni.

La disciplina delle decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione è dettata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettere *c* e *d*, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Documentazione

I decreti legislativi dovranno altresì stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento del beneficio in esame.

Dopo l'emanazione dei citati decreti saranno diramate le relative istruzioni applicative.

Prestazione di disoccupazione agricola 2007: modulo di domanda

INPS - MESSAGGIO 11 GENNAIO 2008, N. 892

Oggetto: Modulo di domanda di prestazione di disoccupazione agricola 2007 (Prest. Agr. 21 TP).

Si comunica che i moduli di domanda (modello Prest.agr. 21 TP) delle prestazioni di disoccupazione agricola relative all'anno 2007, verranno anche per questo anno, come per gli anni passati, prestampati ed inviati tramite Postel al domicilio dei lavoratori la cui domanda, con riferimento alle prestazioni relative al 2006, è stata definita. Si trasmette in allegato il modello inviato (*omissis*).

Attività socialmente utili: corresponsione assegno

INPS - MESSAGGIO 8 GENNAIO 2008, N. 553

Oggetto: Attività socialmente utili dall'1.1 al 31.12.2008. Corresponsione per il mese di gennaio 2007 degli assegni Asu e Anf ai lavoratori Lsu già a carico del Fondo per l'Occupazione.

Il 31 dicembre u.s. sono scadute le convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e dall'Istituto con le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, per l'erogazione dell'assegno Asu nei confronti dei lavoratori che svolgono in tali Regioni attività socialmente utili a carico del Fondo per l'Occupazione. Pertanto ai fini del pagamento degli assegni spettanti a coloro che proseguono le attività anche per il 2008 è necessario stipulare - non appena saranno state sottoscritte per l'anno 2008 le convenzioni Regioni-Ministero del Lavoro - le nuove convenzioni Inps-Regioni riferite, come per il 2007, ad un arco temporale di 12 mesi (1° gennaio-31 dicembre 2008). Per ciò che concerne l'Istituto lo schema di convenzione, a firma dei Direttori Regionali, dovrà essere completato nelle parti che si riferiscono al periodo di validità della convenzione stessa e all'importo dell'assegno stesso che varierà, per effetto della rivalutazione annuale, dall'1.1.2008 il cui esatto ammontare si fa riserva di comunicare insieme allo schema di convenzione opportunamente modificato. Al fine di garantire la continuità dei pagamenti in favore dei lavoratori aventi titolo le Sedi sono autorizzate a mettere in pagamento l'assegno Asu e gli eventuali Anf dopo che i competenti Enti utilizzatori avranno adottato la relativa delibera di prosecuzione delle attività e dopo che le Regioni stesse avranno chiesto di far ricorso all'anticipazione con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione e trasmesso al Ministero del lavoro e all'Inps una specifica richiesta in tal senso corredata dalla dichiarazione di disponibilità a rinnovare la convenzione con l'Istituto scaduta il 31.12.2007. Si precisa altresì che la procedura per il pagamento dell'assegno Asu verrà sbloccata non appena perverranno allo scrivente Progetto, da parte delle Sedi Regionali Inps, la nota delle Regioni contenente la suddetta richiesta di anticipazione e la disponibilità a rinnovare la convenzione con l'Istituto, corredata dal modello, debitamente compilato, già trasmesso alle sedi con circolare n. 5/2003 (all. 1 - *omissis*). Le informazioni relative alla gestione dei pagamenti nei confronti dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'Occupazione saranno pubblicate sul sito Intranet a partire dal 21 gennaio p.v. per consentire agli Enti utilizzatori di adottare le necessarie delibere di prosecuzione dei Progetti scaduti il 31.12.2007.